



TRIBUNALE FEDERALE F.I.V.

Decisione n. 4/2017

Procedimenti disciplinari riuniti RPNI n. 6 e 7/2017

a carico

**del Tesserato Santiago Manuel Lopez e
dell'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda**

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Alessandro Ghibellini presidente, Simona Crispo e Michele G. Micalizzi componenti, riunito il giorno 28 novembre 2017 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti, ascoltati i procuratori delle parti, le parti presenti e l'intervento del Procuratore Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

nei confronti

**del Tesserato Santiago Manuel Lopez e
dell'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda**

ooooo

I due procedimenti, riuniti per motivi di connessione, nascono da due distinti esposti,

- l'uno presentato dalla signora Monica Lutterotti, la quale lamenta la condotta offensiva e denigratoria tenuta dal tesserato Santiago Manuel Lopez nella sua qualità di istruttore federale nei confronti del figlio minore Amedeo Chilovi negli anni 2015 e 2016 allorquando era suo allievo presso la Fraglia Vela di Riva del Garda;
- il secondo presentato dalla sig.ra Barbara della Valle, la quale lamenta fatti gravemente offensivi avvenuti nei suoi confronti nell'assemblea sociale della Fraglia Vela di Riva del Garda del 31/3/2017.

La Procura Federale, all'esito delle indagini ed acquisite le prove ritenute idonee a valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti del Lopez e dell'affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda, inviava in data 18/7/2017 atto di chiusura indagini preliminari ed informazione di intendimento di deferimento. Il solo Lopez depositava in termini memoria in data 17/8/2017 e all'esito la Procura, ritenuta non accoglibile l'istanza di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti in quanto non ammessa dall'art. 39 comma 7 del Cod. Giustizia Sportiva CONI, formalizzava atto di deferimento a giudizio sia per il Lopez che per l'affiliato.

In particolare la Procura evidenziava e censurava

- 1) la condotta del Lopez in quanto contraria ai principi della probità sportiva e della didattica da attuare in una scuola vela e ciò anche in considerazione del nome della Federazione e dell'Affiliato che viene speso, ritenendo così che il Lopez abbia violato l'art. 61 comma 1 e art. 67 comma 3 del Reg. Giustizia e che in esito a tale violazione sia altresì applicabile all'affiliato la disposizione dell'art. 2 comma 2 del Reg. Giustizia quanto alla responsabilità oggettiva;
- 2) la condotta dell'affiliato per non aver attuato ogni possibile iniziativa per ridurre le tensioni



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it

Handwritten signature and initials in blue ink.

in atto nel corso dell'assemblea, per aver contestato la qualità di socia alla tesserata Della Valle ed aver esaltato l'operato del tesserato Lopez, ritenendo così che l'affiliato abbia violato l'art. 61 comma 1 Reg. Giustizia con condotta antisportiva e come tale illecita.

Sia Santiago Lopez che l'affiliato depositavano memorie di costituzione, svolgendo eccezioni preliminari e difese.

Previa decisione in ordine alle eccezioni preliminari, il Tribunale disponeva procedersi all'audizione dei testi indicati dalla Procura e dagli incolpati, nonché di teste di riferimento. All'udienza del 28/11/2017 venivano sentiti il tesserato Lopez, i difensori delle parti e la Procura Federale che concludeva chiedendo la comminazione della sanzione della deplorazione per il tesserato Santiago Lopez ritenendo la condotta illecita e della deplorazione per l'affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda ritenuta la condotta illecita per aver tenuto un comportamento non corretto per probità e coerenza.

ooooo

Il Tribunale Federale

1) In ordine agli addebiti di cui al capo 1) dell'atto di deferimento ed alle contestazioni nei confronti del tesserato Santiago Lopez il Tribunale ritiene che le prove testimoniali assunte non abbiano dimostrato un comportamento dello stesso contrario ai principi della probità sportiva e della didattica. Pur essendo possibile e ragionevole, atteso il linguaggio comune, che in particolari casi vi possa essere stato da parte del Lopez l'utilizzo di parole colorite, dall'assunzione delle testimonianze non è risultato provato che il Lopez negli anni 2015 e 2016 abbia tenuto una condotta offensiva e denigratoria nella sua qualità di istruttore federale nei confronti del minore Amedeo Chilovi, suo allievo presso la Fraglia Vela di Riva del Garda.

In proposito si osserva che la teste Giorgia Cingolani ha riferito genericamente di epiteti coloriti utilizzati da Santiago Lopez, del quale peraltro era allieva esclusivamente per l'attività di preparazione atletica, nei confronti degli allievi, ma non ha riferito alcuna condotta contraria ai principi della probità sportiva e della didattica tenuta dall'incolpato specificamente nei confronti di Amedeo Chilovi. Né l'espressione che le avrebbe riferito direttamente il Lopez ("sei lento come...") può essere ritenuta offensiva per il contesto e le modalità specifiche.

Parimenti nessuna prova può essere rinvenuta nella testimonianza resa dalla sig.ra Lutterotti, la quale ha dichiarato di essere a conoscenza di epiteti utilizzati dal Lopez nei confronti degli allievi e di suo figlio non per conoscenza diretta, ma per esserle stati riferiti da altri. Non solo, alcune delle dichiarazioni rese dalla Lutterotti sono state sconfessate direttamente dalla teste di riferimento dalla stessa individuata, sig.ra Veronica Dellagiacoma Franceschini. Quest'ultima ha infatti riferito non risultarle che il Lopez abbia mai rivolto frasi offensive o colorite nei confronti dei suoi figli, di Amedeo Chilovi e degli allievi in generale. La teste Dellagiacoma ha inoltre dichiarato di non aver mai riferito alla mamma di Amedeo Chilovi che lo stesso venisse insultato dal Lopez, avendo fatto riferimento ad una conversazione circa generici screzi e dispetti che si verificavano tra gli allievi.

Viceversa i genitori di altri minori allenati dal Lopez nello stesso periodo di tempo, sentiti quali testi della difesa del Lopez, hanno univocamente affermato di non aver mai sentito utilizzare epiteti offensivi nei confronti di Amedeo Chilovi, né di altri allievi. I testi hanno inoltre riferito che Amedeo Chilovi, nonostante abbia cambiato circolo, ha mantenuto un rapporto più che cordiale con i vecchi compagni della Fraglia Vela e con lo stesso Lopez, tanto da cercarli in occasione delle regate (cfr. teste Demurtas, teste Dellagiacoma).

Il Tribunale, ritenuta pertanto non dimostrata la condotta illecita, proscioglie dall'incolpazione il tesserato Santiago Manuel Lopez e conseguentemente l'affiliato riguardo al capo 1) dell'atto di deferimento.

2) In ordine agli addebiti contestati all'Affiliata nel capo 2) dell'atto di deferimento, la difesa di quest'ultima ha contestato l'ammissibilità del deferimento della società ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Reg. Giustizia, che prevederebbe soltanto una responsabilità disciplinare personale e quindi, nella tesi della difesa, non riferibile all'affiliato per fatto proprio colpevole in quanto non prevista dall'ordinamento della giustizia sportiva e federale.

Il Tribunale ritiene preliminarmente non fondata l'eccezione formulata dall'affiliato.

L'art. 2 del Reg. Giustizia è intitolato "Responsabilità dei tesserati e degli Affiliati", con ciò prevedendo espressamente una responsabilità diretta dell'affiliato per fatto proprio che necessariamente si perfeziona attraverso il soggetto che lo rappresenta. In particolare, è pacifico che gli affiliati rispondono della violazione degli obblighi sanciti dai regolamenti federali quando il fatto è commesso da chi rappresenta l'ente, ai sensi della normativa federale, così come quando il fatto è commesso da persone estranee alla società, ma lo stesso risulti vantaggioso per l'affiliato stesso. Gli affiliati, pertanto, rispondono sia a titolo di responsabilità oggettiva o presunta, sia a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti commessi da soggetti che la rappresentano, in virtù del rapporto organico.

D'altra parte non vi è alcun dubbio sul fatto che gli affiliati siano soggetti giuridicamente autonomi, che affiliandosi accettano e si conformano allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione (così come previsto all'art. 4 dello Statuto), nell'interesse della quale gestiscono le attività federali sul territorio. L'attività disciplinare attuata dalla Giustizia sportiva non a caso è finalizzata alla difesa della Federazione, della sua istituzione e dei suoi principi che vengono attuati dagli affiliati e dai tesserati.

Nel senso dell'esistenza di una responsabilità immediata e diretta dell'affiliato depongono non solo una corretta lettura dell'art. 2 del Reg. Giustizia, ma anche dell'art. 3, che prevede l'obbligo dei tesserati di segnalare eventuali fatti illeciti e frodi sportive compiuti o tentati da Affiliati o tesserati, e soprattutto dell'art. 61, che espressamente prevede che rispondono di illecito disciplinare gli Affiliati e i Tesserati che tengono o consentono che altri nel loro interesse tengano condotte non conformi ai principi della lealtà probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

Ammissibile e corretto deve pertanto ritenersi il deferimento dell'affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda per fatto proprio.

Nel merito il Tribunale ritiene che dalle prove assunte sia emerso inequivocabilmente il comportamento non corretto per probità e coerenza tenuto dall'affiliato nel corso dell'assemblea.

Le testimonianze assunte confermano infatti che nel corso dell'assemblea, alla quale erano presenti anche i soci allievi, alcuni parenti dei soci, nonché la Polizia di Stato, non è stata attuata da parte dell'Affiliato ogni possibile iniziativa per ridurre le tensioni in atto. Nel clima di tensione già noto in ordine alla vicenda che interessava il tesserato Lopez ed in considerazione delle contestazioni ed iniziative disciplinari e non solo in atto tra le parti, è risultato dimostrato che l'affiliato ha dapprima contestato e negato, erroneamente stante la presenza nel libro soci, la qualità di socia alla tesserata Barbara Della Valle e successivamente, dopo averla ammessa all'assemblea, le negava, ancora una volta erroneamente, il diritto di voto con ciò scatenando le proteste della tesserata.

L'affiliato, inoltre, nulla risulta aver fatto per fronteggiare la bagarre nata durante l'assemblea stessa allorquando si è affrontata la vicenda del deferimento del Lopez e dell'affiliato, e culminata nelle offese proferite da alcuni partecipanti nei confronti della tesserata Barbara Della Valle ed in particolare della di lei figlia minore Giorgia Cingolani (cfr. teste Lutterotti).

Conferma di tale gestione non consona dell'assemblea risulta anche dalla testimonianza scritta datata 26/6/2017 del teste Ciro Giampiero Mercurio, il quale espressamente ha dichiarato di aver sentito le urla provenire dalla sala dell'assemblea nel momento in cui alcuni genitori di allievi hanno letto una lettera di sostegno all'operato degli allenatori.

Il comportamento dell'affiliato risulta ancora più riprovevole alla luce della presenza all'assemblea di soci allievi minorenni, nei confronti dei quali l'affiliato ha un obbligo ancora più pregnante di tenere una condotta improntata alla correttezza, al rispetto ed alla sportività.

Il Tribunale ritiene pertanto fondati gli addebiti contestati nel capo 2) dell'atto di deferimento e commina all'Affiliato la sanzione della deplorazione con nota scritta.

ooooo

Per tutti i superiori motivi, sentite le richieste articolate in sede dibattimentale dalla Procura, sentiti i procuratori costituiti degli incolpati e gli incolpati presenti

Il Tribunale Federale

così decide:

- 1) proscioglie dalla incolpazione il tesserato Santiago Lopez e conseguentemente l'Affiliato con riguardo al capo 1) dell'atto di deferimento;
- 2) dichiara l'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda responsabile dei fatti ascritti con riguardo al capo 2) dell'atto di deferimento e per l'effetto, visti gli artt. 2 e 72 del Regolamento di Giustizia, commina la sanzione della deplorazione con nota scritta.

Genova, 7 dicembre 2017.

Il Presidente

(Alessandro Ghibellini)

Il Componente relatore

(Simona Crispo)

F.I.V.
Federazione Italiana Vela

Organi di Giustizia

depositato il 4.12.2017